

Sentenza: n. 199 del 21 giugno 2016 (deposito del 21 luglio 2016)

Materia: Imposte e tasse - Tasse automobilistiche

Parametri invocati: art. 23, art. 117, secondo comma, lettera e) e art. 119, secondo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), articolo 8; legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), articolo 1, commi 2, 3 e 4.

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016);

- illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015;
- illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);
- cessata materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter e aggiunge il comma 7-quater dell'art. 1 della citata legge della Regione Umbria n. 36 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2015.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Corte riunisce in un unico giudizio due ricorsi presentati dal Governo nei confronti della legge della Regione Umbria n. 8/2015, articolo 8, e della legge della Regione Basilicata n. 14/2015, articolo 1, commi 2, 3 e 4, poiché riguardano questioni analoghe.

Le disposizioni impugnate recano un'esenzione dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli, e sollevano dall'applicazione di sanzioni e interessi i contribuenti che non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa.

Il ricorrente, premesso che la tassa automobilistica è un tributo erariale, il cui gettito è devoluto alle Regioni, deduce la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Sarebbe inoltre violato l'art. 23 Cost., poiché l'art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in relazione al nuovo comma 7-ter introdotto nell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), attribuirebbe alla Giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell'esenzione.

Nelle more del giudizio, la Regione Umbria ha abrogato l'articolo 8 impugnato. Ne segue la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la sostituzione, da parte della disposizione abrogata, del comma 7-ter e all'introduzione del comma 7-quater dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 2007. Essi, infatti, disciplinano l'esenzione dalla tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016, e non hanno

conseguentemente avuto applicazione. Invece, ha trovato applicazione il comma 7-quinquies, come introdotto dall'articolo 8 impugnato, che esclude sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015, con la conseguenza che va decisa la relativa questione di legittimità costituzionale.

Anche la Regione Basilicata nelle more del giudizio ha abrogato l'articolo 1, comma 2, 3 e 4, impugnato, ma in questo caso non si determina cessazione della materia del contendere poiché il comma 4, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015, è stato sostituito da una norma del tutto analoga introdotta dall'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016).

Per effetto della sostanziale identità del contenuto precettivo e della carica lesiva, la questione va perciò trasferita sul nuovo testo della norma.

Con riferimento ai commi 2 e 3, che esonerano da sanzioni e interessi i pagamenti tardivi della tassa automobilistica per il 2015, va invece rilevato che le disposizioni hanno avuto applicazione.

La Corte ritiene fondate sia la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1, comma 4, della legge regionale della Basilicata n. 14/2015 (nel testo di cui all'art. 22 della l.r. Basilicata n. 3/2016), e relativa ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 1, sia la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 8 della legge regionale dell'Umbria n. 8/2015 per la parte in cui introduce l'articolo 7 quinquies dell'articolo 1 della l.r. Umbria n. 36/2007.

Riguardo all'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015, nel testo di cui all'art. 22 della legge regionale n. 3 del 2016, la Corte ne dichiara l'illegittimità costituzionale poiché mantiene un regime di favore già abrogato da una disposizione statale. Osserva la Corte che la disposizione impugnata mantiene in vigore un regime di favore, in precedenza stabilito dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) per i veicoli e motoveicoli di età compresa tra venti e ventinove anni di particolare interesse storico e collezionistico. Questo regime è stato abrogato dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), ma viene reintrodotta, a talune condizioni, dalla norma impugnata, attraverso la sostituzione della tassa automobilistica con una tassa di circolazione forfettaria.

Viene, perciò ribadito che un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide «*su [un] aspett[o] della disciplina sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato*» (sentenza n. 455 del 2005), in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

Alla dichiarazione di illegittimità dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della medesima l.r. 14/2015 della Regione Basilicata e dell'articolo 8 della l.r. 8/2015 della regione Umbria, aventi ad oggetto l'introduzione di alcune fattispecie di proroga del termine per la corresponsione della tassa automobilistica relativa al 2015, la Corte perviene osservando che per valutare la legittimità di tale proroga occorre considerare, da un lato, che la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali (sentenza n. 288 del 2012), e, dall'altro, che «*alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa*» (sentenza n. 296 del 2003).

Per i motivi su esposti la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni impuginate per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.